



Sentenza n. 164 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Giulio Prosperetti
decisione del 24 settembre 2024, deposito del 17 ottobre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 12 del 2024

parole chiave:

QUERELA - ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO - GIUSTO PROCESSO -
DIRITTO DI DIFESA

disposizione impugnata:

- art. 133, comma 1-*bis*, del [Codice di procedura penale](#)

disposizioni parametro:

- artt. 24, 111 e 117, primo comma, della [Costituzione](#), quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera d), della [Convenzione europea dei diritti dell'uomo](#)

dispositivo:

non fondatezza

Il Tribunale ordinario di Venezia **dubita della legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.**, come inserito dall'art. 7, comma 1, lettera d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, perché, escludendo il potere del giudice di disporre l'**accompagnamento coattivo del querelante** quando «la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita», non considererebbe l'ipotesi in cui l'imputato ricusi la remissione della querela, come consentito dall'art. 155 cod. pen., per evitare la condanna alle spese processuali, come altrimenti disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., e ottenere l'accertamento nel merito della propria innocenza.

Ciò comporterebbe, ad avviso del giudice *a quo*, la violazione dell'art. 111 Cost. che garantisce all'imputato la facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera d), CEDU, che riconosce il diritto dell'imputato a interrogare o far interrogare i testi a proprio carico e che obbliga gli Stati contraenti ad adottare delle misure positive per consentire all'accusato di esaminare o di far esaminare i testimoni a carico, nonché, infine, del principio di inviolabilità del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., cui si correla l'imprescindibile diritto dell'imputato ad ottenere, attraverso un giusto processo, che si svolga nel contraddittorio tra le parti, una pronuncia che ne

affermi la non colpevolezza nel merito e non solo una pronuncia processuale fondata sul venir meno dell'interesse alla pretesa punitiva da parte del querelante.

La Corte costituzionale ha ritenuto **non fondate** le questioni, considerando possibile un'**interpretazione adeguatrice** della norma impugnata.

Secondo il giudice delle leggi, infatti, l'art. 133, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. va interpretato nel senso che nell'ipotesi in cui la remissione della querela sia stata ricusata dall'imputato e il **processo prosegua**, il giudice **conservi** il potere di disporre l'accompagnamento coattivo del querelante, a condizione che ricorrano i presupposti di carattere generale stabiliti dall'art. 133, comma 1, e, cioè, che il testimone, regolarmente citato o convocato, abbia omesso, senza un legittimo impedimento, di comparire in udienza, giacché solo l'inottemperanza, senza giustificati motivi, alla citazione a comparire in udienza consente al giudice di disporre l'accompagnamento coattivo del querelante, nella specifica veste di testimone, nell'udienza successiva a quella in cui era già stato regolarmente citato.

L'art. 133, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., dunque, deve essere letto nel senso che il **divieto di accompagnamento coattivo** posto dalla disposizione si applica solo nel caso in cui la mancata comparizione del querelante abbia determinato l'**estinzione del reato** per remissione tacita di querela, e non nell'ipotesi in cui, invece, la remissione della querela sia stata **ricusata dall'imputato**.

Da qui, la declaratoria di non fondatezza delle questioni sollevate dal giudice rimettente.

Jacopo Ferracuti